

STUDIO
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi
Dott. Piero Cecchetti
Dott. Concetta Bonaffini
Dott. Claudia Sgualdino
Dott. Francesca Colonna

Dott. Maurizio Orsi
Dott. Paolo Spriano
Dott. Stefano Angelino
Dott. Elena Scriboni

Via Pietro Micca n.20
10122 - Torino

Tel. +39 011 0922.922
Tel. +39 011 5612.555
Fax +39 011 0922.923
Email: segreteria@bceassociati.it
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Via Settembrini n. 26/a
20124 - Milano

CIRCOLARE

**Ai Gentili Clienti
Loro Sedi**

m/email

Torino, 17 febbraio 2020

Circolare n. 7/2020

OGGETTO: Caratteristiche e modalità di fruizione del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Con la Legge di Bilancio 2020 sono stati previsti **3 distinti crediti d'imposta** per gli investimenti in beni materiali e immateriali, in sostituzione dei previgenti iper e maxi ammortamento.

Tra i soggetti beneficiari vengono inclusi anche i contribuenti forfettari, mentre vengono escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l'unica tipologia di credito riconosciuta è quella relativa agli investimenti in beni "generici".

1.1 Investimenti materiali agevolabili "Impresa 4.0" – ex iper ammortamento (Tabella A – Finanziaria 2017)

L'agevolazione viene riconosciuta per i **beni strumentali nuovi**, identificati univocamente e scambiati informazioni con sistemi interi e/o esterni, destinati a strutture produttive in Italia, acquistati nel corso del periodo d'imposta 2020, ovvero entro il 30.06.2021, a condizione che entro 31.12.2020 l'ordine risulti accettato del venditore e si sia pagato un acconto di almeno il 20% del costo. L'acquisizione può essere sia a titolo di proprietà sia in leasing (con beneficio spettante all'utilizzatore).

Le **caratteristiche** che le macchine devono avere sono: controllo per mezzo CNC e/o PLC, interconnessione ai sistemi informatici, integrazione automatica con il sistema logistico o la

rete di fornitura, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene sul lavoro.

Oltre alle caratteristiche obbligatorie, tutte le macchine devono essere dotate di 2 tra le seguenti caratteristiche:

- sistemi di tele manutenzione o telediagnosi o controllo remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori ed adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR, beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni ed alcuni specifici settori (imbottigliamento di acque minerali, produzione e distribuzione di gas, stabilimenti termali, trasporti e telecomunicazioni).

Il credito spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione dei beni, nella misura massima di costi ammissibili di euro 10 milioni.

- **Fino ad euro 2,5 milioni: 40% del costo;**

- **Da euro 2,5 milioni fino a 10 milioni: 20% del costo.**

Circa le modalità di utilizzo, il credito è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** con mod. F24, in **5 quote annuali**, a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui interviene l'interconnessione dei beni. Si ricorda inoltre che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tale tipologia di credito non è soggetta alle limitazioni introdotte dal DL 124/2019 (compensazione per crediti superiori ad euro 5.000 solo dopo presentazione della relativa dichiarazione) e che quindi, per gli investimenti effettuati nel 2020 la cui interconnessione si realizza nello stesso anno, il credito potrà essere utilizzato a partire all'01.01.2021.

Nel caso in cui l'interconnessione si realizzi in un esercizio successivo rispetto a quello di entrata in funzione del bene, è possibile iniziare a usufruire del credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni "generici" (scelta opzionale), pari al 6% del costo. Il credito d'imposta usufruibile a seguito dell'interconnessione (40%) andrà ridotto di quanto già utilizzato a titolo di credito d'imposta per i beni "generici" e sarà comunque utilizzabile in 5 quote annuali a decorrere dall'anno successivo a quello dell'interconnessione.

Si ricorda inoltre che il credito d'imposta in questione non può essere trasferito, non è tassato, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi ed è cumulabile con altre agevolazioni con oggetto gli stessi costi, a condizione che non venga superato il costo complessivo sostenuto.

La documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile deve essere conservata e tutte le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione normativa in esame.

Nel caso il **costo unitario** del bene sia **superiore ad euro 300.000** è inoltre richiesta una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o perito industriale oppure un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato; se il costo unitario è inferiore ad euro 300.000, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.

Risulta inoltre necessario effettuare una comunicazione al MISE con modalità ancora da definire.

Infine, qualora il bene agevolato venga **ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive estere**, l'agevolazione viene disconosciuta, salvo che tale evento si manifesti oltre il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'interconnessione; in tal caso, il credito d'imposta viene ridotto in misura corrispondente e l'eventuale maggior credito utilizzato va riversato entro il termine di versamento del saldo d'imposta sui redditi.

1.2 Investimenti in beni strumentali "generici" – ex maxi ammortamento

Il nuovo credito d'imposta, in sostituzione del previgente maxi ammortamento sui beni materiali, spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni, ed ai **lavoratori autonomi**, compresi i soggetti che adottano regimi forfettari di determinazione del reddito. I soggetti esclusi sono gli stessi della fattispecie precedente.

Anche per ciò che concerne il momento di effettuazione dell'investimento e le tipologie di beni esclusi si rimanda a quanto esposto in relazione ai beni compresi nella Tabella A – Finanziaria 2017.

Il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo**, nel **limite massimo di costi ammissibili** pari ad **euro 2 milioni**. Nel costo vengono ricompresi gli oneri accessori di diretta imputazione e, per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore.

L'utilizzo spetta esclusivamente in **compensazione** con mod. F24, in **5 quote annuali**, a decorrere dall'anno solare successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolabili. Anche in tal caso l'utilizzo non è soggetto alle limitazioni introdotte dal DL 124/2019.

Il credito spettante non può essere trasferito, non è tassato, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi ed è cumulabile con altre agevolazioni con oggetto gli stessi costi, a condizione che non venga superato il costo complessivo sostenuto; inoltre sono previste le stesse limitazioni sopra esposte nel caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all'estero.

1.3 Investimenti immateriali agevolabili "Impresa 4.0" – (Tabella B – Finanziaria 2017)

In relazione al credito d'imposta riconosciuto per l'investimento di beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017, risultano applicabili la maggior parte delle disposizioni previste per i beni materiali di cui alla Tabella A.

Rispetto all'agevolazione previgente sui beni immateriali (maggiorazione del 40% del costo di acquisizione), riconosciuto esclusivamente ai soggetti che effettuavano investimenti per i

quali spettava l'iper ammortamento, il credito d'imposta in esame non appare "collegato" al credito per gli investimenti in beni di cui alla Tabella A, ma sul punto si attendono ulteriori chiarimenti.

L'agevolazione è riconosciuta per i **beni immateriali strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, effettuati nelle stesse tempistiche delle fattispecie precedenti, destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Il beneficio spetta inoltre per le spese di servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni, mediante soluzioni di "cloud computing".

Il nuovo credito spetta nella misura del **15% del costo di acquisizione** dei beni oggetto di investimento, rispettando il **limite massimo di costi ammissibili di euro 700.000**.

Circa le modalità di utilizzo, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con mod. F24, in **3 quote annuali**, a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui interviene l'interconnessione dei beni.

Il credito spettante non può essere trasferito, non è tassato, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi, è cumulabile con altre agevolazioni con oggetto gli stessi costi, a condizione che non venga superato il costo complessivo sostenuto e non è soggetto ai limiti relativi alla compensazione introdotti dal DL 124/2019.

Anche in tema di adempimenti, conservazione della documentazione e certificazione, sono da rispettare le stesse disposizioni previste per i beni materiali agevolabili.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI